

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 06/12/2017

FATTO

Il ricorrente, in data 28/12/2011, stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione; tale contratto veniva estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 02/03/2016.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso adiva l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna dell'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 3.882,88 di cui € 3.623,02 a titolo di commissioni bancarie ed € 259,85 a titolo di oneri assicurativi, anticipatamente versati e non maturati.

Si costituiva l'intermediario il quale eccepiva la grave carenza probatoria della domanda, attesa la produzione del solo frontespizio del contratto di finanziamento e del conteggio estintivo.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva la mancata coincidenza tra reclamo e ricorso.

Invero, il ricorrente, in sede di reclamo, ha richiesto la minor somma di € 1.607,09 di cui € 1.345,50 a titolo di spese bancarie ed € 261,59 a titolo di oneri assicurativi.

Poi, in sede di ricorso, melius re perpensa, ha invece richiesto la complessiva somma di € 3.882,88 di cui € 3.623,02 a titolo di commissioni bancarie ed € 259,85 a titolo di oneri assicurativi, anticipatamente versati e non maturati, operando, di fatto, una sorta di



allargamento del thema decidendum; tale ulteriore domanda, introdotta per la prima volta in sede di ricorso, senza che nel reclamo ne venisse fatta menzione alcuna, va dichiarata inammissibile (sul punto, ex multis, Collegio ABF di Milano, Decisione n.1296/17) per mancata coincidenza tra reclamo e ricorso.

Questo Collegio, d'altra parte, precisa che l'oggetto del ricorso non può estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo di ulteriore doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto nel procedimento, ma appreso solo successivamente dal ricorrente.

Il Collegio, poi, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio : 1) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e di incasso quote; 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero di rate residue; 4) l'intermediario è tenuto al rimborso in favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura recurring delle voci di costo, si riporta il seguente prospetto, che non tiene conto della voce " commissioni di intermediazione" in quanto la relativa domanda risulta inammissibile per le motivazioni sopra esposte:

rate scadute	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.344,87	784,51	524,65	259,86
<i>Commissione bancaria</i>				135,00	78,75		78,75
Totale							338,61

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la somma dovuta dall'intermediario è di € 338,61.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 338,61.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI